REGOLE

PER

LA REALE AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA

DELLA SS. CONCEZIONE E PURITÀ

DI MARIA

DEI NOBILI IN MONTECALVARIO

NAPOLI
1857

La Reale Augustissima Arciconfraternita [1] della SS. Concezione e Purità di Maria dei Nobili in Montecalvario eretta sotto la immediata protezione del Re, pei benefizi Sovrani che gode, e le moltissime Indulgenze delle quali è ricolma, può dirsi la più ragguardevole dei Regno e forse dell'Enropa.

Essa nata nel 1579 per opera dei primi Signori del Regno [2] occupò sul principio un luogo contiguo all'antica Sagrestia della Chiesa vicino al Coro dei Frati Minori Osservanti, e fu nel 1629 che si stabilì nell'Oratorio ch'ora esiste, renduto più adatto per ulteriori concessioni ottenute.

Prima di questo tempo nel 1583 i Confratelli che vi si erano ascritti considerando che la Città nostra mancava di un Tempio alla Vergine Immacolata, e di un Sacro Luogo per racchindervi nobili povere donzelle sotto gli auspici della medesima Concezione, domandarono ed ottennero facoltà di pubblicare in tutto il Regno tale opera, e raccogliere limosine per eseguirla. Essi così seguivan le orme del lor predecessori che nell'anno antecedente erano stati autorizzati a questuar per la Città e Regno col pietoso scopo di fabbricare un Ospizio in vantaggio dei poveri ciechi storpi ed altri infelici. Questa lo-

[1] Con R. Rescritto de' 3 Dicembre 1856 è stata legalmente riconosciuta nel titolo di R. Arciconfraternita di che era investita pria del 1 Marzo 1582.

[2] Atti di Visita del Cardinal Gesualdo 1598 pag. 2. fas. 1.

devole intrapresa non ebbe effetto [1]; ma quella di cui parliamo fu condotta a termine nel 1589, e a Giovanni d'Avalos, Orazio Tuttavilla, Fabrizio de Ligni, Zedico Tomacello, che primi la promossero, succeduti il Principe di Solmona Orazio de Lanoy, il Conte di Pacentro Scipione Orsini, Giovan Geronimo di Gennaro e il Duca di Monteleone Ettore Pignatelli prese più ampie forme e più considerevole apparato [2].

Fu in fatti da quell'anno che i Re ed i Pontefici si volsero ad accrescere il lustro e la gloria di quest'Arciconfraternita. Filippo III dichiarò quei Luoghi e quella Compagnia sotto la sua speciale protezione. Filippo IV e Carlo II con due Reali diplomi e due Reali Lettere dirette all'Augustissima Arciconfraternita le concessero annui ducati 600 sopra le rendite dello Stato perchè con solennità eseguisse la celebre Processione del Battaglino che appresso verrà descritta [3], Filippo V, Carlo VI, Carlo III, Ferdinando I, Francesco I, ed il nostro Augusto Monarca Ferdinando II (D. G.) altri privilegi le impartirono [4], in forza dei quali il Re è il suo Superiore, ed il Vice Superiore che prende il nome di Rettore sebben fosse eletto dai suffragi della Congregazion generale pure dev'essere approvato dal Re come Rappresentante la Sua Real Maestà [5], il suo emblema è lo stesso che quello degli Augusti Sovrani,ed il suo Eccellentissimo Governo nelle pubbliche funzioni tiene Cappella Reale, alza il Trono del Re che si manda dal Real Palazzo, e gode gli onori dei Grandi di Spagna.

Un altro privilegio di quest'Arciconfraternita è che la sua divisa di veste di tela bianca con cappe e fiocchi turchini è di esclusiva sua

[1] Vol. 15, pag. 163. Collaterale Comune.

[2] Real assenso del 31 dicembre 1583 e 18 febbraio 1584 volume detto Comune archivio del Collaterale.

L'Eccellentissimo Governo dell'Arciconfraternita rappresenta il dritto di soprassedere all'Amministrazione del Conservatorio o Collegio della Concezione di Montecalvario, giusta gli atti in Banca dell'Attuario Maggiore Antonio de Litta — Commissario il R. Consigliere Giovanni Battista Muscettola.

[3] I Reali Diplomi sono del 15 dicembre 1653 e 10 marzo 1654, e le Lettere sono del 28 aprile 1676.

[4] S. M. il Re, N. S. degnavasi onorare, come ai Suoi Augusti Predecessori di Sacra firma il catalogo de' fratelli dell'Arciconfraternita ascrivendovi benanco i Suoi piccioli Augusti figli. Simile degnazione compartiva S. M. la Regina ascrivendosi per Consorella con le Auguste sue figlie. Tutte le LL. AA della R.Famiglia han reso alla Arciconfraternita un consimile onore.

[5] La carica di Rettore della R. Arciconfraternita era di Regola il Delegato della Regia Giurisdizione, e perciò disponevasi che dovevala occupare un confratello che fosse di toga perpetua.

proprietà essendone perfettamente vietato l'uso alle altre Corporazioni [1].

Sono poi senza numero le Indulgenze delle quali arricchirono l'Arciconfraternita i Sommi Pontefici. Non potendo poi tutte enumerarle diremo solo che ne possono godere anche tutte le altre Congregazioni che sogliono intervenire alla Solenne Sua Festa della Presentazione di Maria al Tempio, a ciò chiamate con Real Editto del 12 Novembre 1699 ed ammesse a questa sacra partecipazione con apposite Bolle da Innocenzio XII e Clemente XIII.

Ecco la origine della Festa di sopra enunciata. Nel 1616 Pompeo Battaglino Nobile Spagnuolo Presidente della R. C. della Sommaria ed altri confratelli istituirono un Monte per la fondazione di un Monastero sotto il titolo della Purità della Vergine. Non bastando all'opera il raccolto danaro questo fu devoluto a vantaggio della medesima Arciconfraternita, con l'obbligo di celebrare la Festa di S. Maria della Purità a 21 Novembre per Decreto del 1653, e fu in questa occasione che l'Arciconfraternita al titolo della Concezione aggiunse quello della Purità di Maria [2].

Oltre di questa Festa l'Augustissima Reale Arciconfraternita celebrava anche quella detta del Battaglino, perchè istituita dallo stesso Presidente Battaglino. Era questa una magnifica Processione che l'Arciconfraternita faceva nella sera del Sabato Santo con la Immagine della Immacolata. Fra la illuminazione di tutta la Città ed il suono de'sacri bronzi e delle Salve Reali [3] la Processione era decorata da'primi del Regno nell'ordine de'Ministeri, della Magistratura, della Milizia, dai Cavalieri dei tre ordini di Spagna, dalle Guardie Palatine e dai Regi Alabardieri. Il giorno in cui si eseguiva la Processione era Gala di Corte [4]. Il Rettore dell'Arciconfraternita per l'ordine delle cose aveva facoltà di emanare, in nome proprio banni ed editti [5], e l'Eccellentissimo Governo della stessa per Real Clemenza

[1] Decreto del Regio Consigliere Galeota Delegato della Regia Giurisdizione dei 2 Ottobre 1663.

Si è poi data facoltà ad alcune Congreghe associate alle Indulgenze dell'Arciconfraternita di poter far uso della stessa divisa restando quelle tenute ad un'annua tenue prestazione di cera verso la R. Arciconfraternita, giusta i rispettivi istromenti muniti di Regio Assenso.

[2] Per la perdita totale delle rendite la pietà dell'Eccellentissimo Governo e dei Confratelli fece continuare a proprie spese la celebrazione di detta festa.

[3] Dispaccio degli 8 maggio 1682.

[4] Dispacci degli 8 maggio 1682, 15 maggio 1684, e 4 giugno 1737.

[5] Per questo preclarissimo privilegio e raro dritto il Rettore conosceva e giudicava salvo l'appello al S. R. C. di tutte le cause della Congregazione, sorvegliava alla tutela dei suoi diritti e prerogative, faceva Banni e ne procurava l'affissione, regolava

e specialissima grazia otteneva dai Sovrano la libertà di un servo di pena dalle Galee ancorchè condannato a vita [1].

Caduti i tempi caddero queste cose, ma il Real Oratorio dell'Arciconfraternita ridotto a male fu ricostrutto dalle fondamenta per la munificenza di Ferdinando II, che Dio sempre prosperi e feliciti [2], a

il corso pubblico delle vetture per le vie dove passasse l'Arciconfreternita e specialmente nella Processione del Battaglioo,ordinava l'arresto di quoi che arditi avessero indossare la divisa dell'Arciconfraternita senza appartenervi, e dar loro altra pena arbitraria.

[1] Han descritti i pregi di detta R. Processione Celano Gior. 5 pag. 136 — Parrini Teatro Eroico Politico dei Vicere. Vol. 1. pag. 219 — Cesare Eugenio Caracciolo oella Napoli Sacra. 1614—De Magfetris nell'opera. Statum rerum momorabilium Ecclesiasticarum et politicerom Regni Napolit.— Sigismondi descrizione di Napoli Tom: 1 pag. 161 — Strozzi Gesuita. Storia della Concezione. tom. 1. L. 9.

[2] La R. Arciconfraternita in omaggio perpetuo di devozione e ricooosceoza al Re suo Immediato Superiore coo la seguente iscrizione segnava nel ricostrutto Real Oratorio la memoria del ricovuto benefizio.

D. O. M.
UT DEIPARAE VIRGINI SINE LABE CONCEPTAE
IAM AB ANNO MDLXXIX DICATI AB NEAPOLITANIS PROCERIBUS
CUI NOMEN SUUM DARE AC PRESIDERE
FILIPPUS III REX ISTITUIT
ET A CAROLO II IN OPTIMATUM HISPANIARUM SODALITIA ADSCITI
POSTEAQUE CAROLO III BORBONICO EJUSQUE FILIO FERDINANDO IV
MAJORUM EXEMPLO
PERPETUA REGUM PREFECTURA COHONESTATI
ET NUPER DIUTURNITATE ET GALLORUM ERUTIONE LABEFACTATI
A FERDINANDO II PIISSIMO REGE
SUIS ESPENSIS
AD AMPLIOREM FORMAM REDACTI
PERENNE MONUMENTUM EXISTERET
UNANIMI SODALES ERIGENDUM CURAVERE
ANNO MDCCCL.

In tal rincootro essendosi sopra ogni credere cooperato S. E. il Duca di Serracapriola D. Nicola Maresca Donnorso, Rettore e benemerito Confratello del Sodalizio,

29 giugno 1850 si apriva novellamente al culto di Dio e della Vergine, ed ora modificate in parte le Regole antiche è sulla via di quella gloria cui io chiamano la sua origine nobilissima e le sue singolari prerogative.

Epperò dopo che l'adunanza Generale unanime adottava tale modifica, dall'Eccellentissimo Governo se ne impiorava la Sovrana approvazione con la seguente dimanda.

S. R. M. — Sire — I qui sottoscritti Rettore, Governatori, Fiscale e Segretario della Reale Augustissima Arciconfraternita della SS. Concenzione e Purità di Maria de' Nobili in Montecalvario umilmente espongono alla M. V. che per cagion dei tempi riuscendo ora inopportuno talune disposizioni dell'antica Regola munita di Regio Assenso fin dal 1686, ed essendo altresì molti altri Capitoli della stessa monchi ed incompleti, era troppo imperiosa la necessità di una modifica. A poter intanto lodevolmente ragginngere siffatto scopo à dovuto elaborarsi nu generai progetto di riforma senza di cui il nuovo materiale avrebbe certo sfigurato fra gl'informi rottami dell'antico. Quindi è che nell'umiliario alla M. V. non solo La supplicano perchè si degni sanzionarlo, ma La interessano altresì a voler benanco ordinare che il presente progetto lungi dal potersi intendere come distruttivo ed in qualunque modo pregiudizievole all'antichità, privilegi e prerogative tutte di detta Reale Arciconfraternità, già presentato presso le Autorità competenti, debba invece aversi e ritenersi come pura e semplice riforma atta soltanto a far meglio intendere e compire i rispettivi doveri degli Ascritti, senza punto esser lesiva dei pervetusti dritti dell'enunciata Arciconfraternita — Tanto sperano dalla innata Giustizia della M. V. e l'avranno, ec.

Firmati — Duca di Serracapriola Rettore — Il Conte di Macchia Nicola de Regina — Cav. Luigi de Medici de' Principi di Ottajano — Cav. Francesco Amalfitani de' Marchesi di Crucoli — Antonio del Giudice de' Baroni di S. Mango — Marchese di Simeri Raffaele de Nobili Fiscale — Duca di S. Felice Giovanni Frezza, Segretario.

la Reale Arciconfraternita volle anche farne menzione con la seguente posta a sinistra dell'ingresso del Real Oratorio.

D. O. M.

QUOD CURIS AC PRECIBUS

NICOLAI MARESCAE DUCI SERRACAPRIOLAE

AD VETUSTISSIMUM MONTIS CALVARII SODALITIUM VICE PRAESULIS

DE EODEM MAXIME BENEMERITI

FERDINANDUS II UTRIUSQUE SICILIE REX

CUI DIVINU CULTU MIRIFICE AMPLIANDO NIHIL ANTIQUIUS

JAM POENITUS DIRUTUM SODALITII AEDEM

REGALI MUNIFICENTIA

A FUNDAMENTIS FORMAM READIFICANDAM CURAVERIT

SODALES MEMORES

PERPETUO GRATI ANIMO TESTIMONIO

POSUERE

ANNO MDCCCL.

Copia ec. — *Napoli 29 Novembre 1856.*

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME,
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, ec. ec. ec.

Veduto l'avviso della Consulta de' nostri Reali Dominii al di quà del Faro.
Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Real Segreteria di Stato dell' Interno.
Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato.
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue

ARTICOLO 1.°

Approviamo l'annesso progetto di modifiche proposte alle Regole dell' Arciconfraternita della SS. Concezione e Purità di Maria de' Nobili di Montecalvario in questa Capitale.

ARTICOLO 2.°

Il Direttore del nostro Ministero e Real Segreteria di Stato dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri — firmato — FERDINANDO TROYA. — Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell' Interno — firmato — BIANCHINI. — Per certificato conforme — Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri — firmato — FERDINANDO TROYA. — Per copia conforme — Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno — firmato — BIANCHINI. — Per copia conforme — L'Intendente Presidente— C. CIANCIULLI.

CAPITOLO I.

DRITTO DI AMMISSIONE DEI SIGNORI FRATELLI E SORELLE.

Art. 1. Possono essere ammessi per Fratelli e Sorelle della Nostra Reale Arciconfraternita coloro che sono Nobili, non esercenti impieghi o professioni deroganti una tal qualità tanto essi che il loro padre ed Avo; di buona vita, fama e costumi, e non minori di anni 18 compiuti. Ben vero potranno esser ricevuti prima della detta età di anni 18 pagando il minimo del dritto di entratura, e godendo di quei vantaggi, che sono espressi nell' art. 20 delle presenti Regole.

Art. 2. I figli ed i Germani de' fratelli han dritto all'ammissione, purchè abbiano i requisiti di buona condotta e morale; non però sono esentati dal bussolo, come sarà detto in seguito.

Art. 3. Le mogli dei Fratelli potranno esser ascritte per Sorelle della Nostra Arciconfraternita concorrendovi i requisiti di buona morale, e distinta condizione, e previo il bussolo. Esse però non trasmettono dritto per l'ammissione ai loro parenti in qualunque grado, sia collaterale od affine, nè ai discendenti di altro matrimonio.

Art. 4. Le estranee che domandassero essere ammesse per Sorelle dovranno dimostrare i requisiti di sopra stabiliti nell'Art. 1. e contraendo matrimonio non trasmetteranno dritto di ammissione alla nuova famiglia cui apparterranno. Le figlie nubili de'Fratelli saranno soggette alla stessa condizione; ben vero per le medesime non sarà necessaria la pruova delle qualità.

CAPITOLO II.

MODO DI AMMISSIONE DEI FRATELLI E SORELLE.

Art. 5. Coloro che desiderano essere ascritti per confratelli o sorelle della Nostra Reale Arciconfratèrnita dovranno presentare una domanda da essi sottoscritta diretta all' Eccellentissimo Governo della stessa, chiedendo l'aggregazione ed accompagnandola dalla corrispondente Fede di Nascita.

Art. 6. In margine della dimanda formata in tal modo sarà dall'Eccellentissimo Governo fatta la commessa a due fratelli antichi, che con l' intervento ed assistenza del Fratello Fiscale verificheranno se nel richiedente concorrano i requisiti voluti dalle presenti Regole, potendo a tal'uopo dimandare tutti gli opportuni chiarimenti, e risultando favorevoli le informazioni se ne farà il rapporto in iscritto: ove queste fossero contrarie se ne farà relazione oralmente al Governo, e la domanda verrà respinta.

Art. 7. Nel caso la domanda sarà accolta se ne disporrà la proposta in una delle prossime riunioni della Congregazione Generale facendosi girare apposita prevenzione con biglietto di chiamata ai Confratelli, indicandosi la persona che ha chiesto di esser ricevuta.

Art. 8. Nel giorno dell' ammissione sarà la domanda proposta dal Fratello Segretario, o da chi ne farà le veci cioè il Fratello più antico dei congregati, alla Corporazione Generale con numero non minore di 20 Fratelli compresi due del Governo, ed il Fiscale, ed in mancanza di questo il Fratello più antico che trovasi tra i presenti, tutti godenti ed esclusi i novizi, ed i minori, facendosi girare il bussolo a voti segreti, dal quale non potrà mai esser dispensato alcuno, sia anche a voce unanime di tutti i Congregati, e risultando maggioranza di voti affermativi, o parità di voti resterà ammesso. Trattandosi dell'ammissione di diversi individui di una stessa famiglia, ciascun di essi sarà soggetto alla formalità del bussolo.

Art. 9. Ove alcuno rimanesse escluso per non aver riportato la maggioranza di voti affermativi o parità di voti, non potrà giammai altra volta riproporsene la domanda, sotto pena della nullità dell'ammissione.

Art. 10. Allorchè sarà stata accolta la domanda, il Fratello Segretario ne farà notamento nel Libro delle Conclusioni, e ne darà partecipazione al richiedente, inviandogli copia delle Regole, e Calendario con avviso d'intervenire nel Nostro Oratorio nel giorno più prossimo che si terrà Congregazione per eseguire la vestizione giusta il rito, e soddisfare ai dritti di entratura, come sarà detto in seguito. Eseguita la vestizione nel modo già detto, e pagati i dritti di entratura verrà il richiedente considerato come Fratello ed ascritto in Tabella.

Art. 11. Per le Sorelle oltre dell'invio della copia delle Regole e Calendario, sarà loro data una medaglia in Argento dorata e nastro celeste con Effigie della SS. Vergine Titolare della nostra Augustissima e Reale Arciconfraternita, quale medaglia dovranno venire personalmente in giorno in cui si terrà Oratorio a riceversela, e ciò terrà luogo di vestizione per esse.

CAPITOLO III.

DEL NOVIZIATO E SUOI EFFETTI.

Art. 12. La durata del Noviziato viene fissata ad un anno dal dì che il nuovo fratello ammesso avrà pagato i dritti di entratura, durante detto periodo non avrà voce attiva, cioè non potrà intervenire nelle adunanze per la nomina o confirma dell'Eccellentissimo Governo, o per trattare affari. Scorso un anno dal dì che ha adempito al pagamento acquisterà la voce attiva: per la passiva poi è necessario il decorrimento di anni due.

Art. 13. Viene esortato il fratello Novizio di assistere con assiduità nella nostra Congregazione, ed eseguire tutti gli atti stabiliti dalle presenti Regole, ricevendone le istruzioni dai Maestri de'Novizi dirette principalmente al culto Divino e di Maria SS. Immacolata, Nostra principale particolar protettrice ed avvocata, all'obbedienza e rispetto verso de' Superiori, ed adempimento degli altri esercizi spirituali.

Art. 14. I fratelli Ecclesiastici non avranno mai voce attiva nè passiva, potranno bensì esercitare le cariche di Vicario del Coro, di Maestro de' Novizi, e di Prefetto di Sagrestia. Oltracciò non potranno nè direttamente od in-

direttamente ingerirsi negli affari della Reale Arciconfraternita.

Art. 15. In caso di morte del fratello Novizio la Congrega gli darà semplicemente accompagnamento e Sepoltura, purchè si trovi di avere interamente soddisfatto ai dritti di entratura ed i mensili decorsi, dovendo il dippiù della spesa per cere, parato, accollatura dei becchini ed altro, pagarsi anticipatamente dalla famiglia o di chi prenderà cura di farlo seppellire. Godrà inoltre del suffragio di dieci Messe se mancasse di vita nel primo semestre, e di venti se nel secondo, sempre però col funerale.

Art. 16. Le disposizioni contenute nel precedente articolo rimangono adottate anche per le nostre Sorelle, per le quali scorso il primo anno della loro ammissione godranno di tutto quello che viene accordato a ciascun fratello godente.

CAPITOLO IV.

OBBLIGHI E VANTAGGI DEI SIGNORI FRATELLI E SORELLE.

§. 1.

Dritti di entratura, mensili, e contumacia.

Art. 17. Il dritto di Ammissione di ciascun fratello o Sorella verrà determinato dall'Eccellentissimo Governo in piedi della domanda colla seguente graduazione.

Per gl'individui dell'età di anni 18 a 25 si pagherà:

Per gli estranei Duc. 8,

Per le estranee Duc. 8,

Per i figli e germani di Fratelli Duc. 6,

Per le figlie e germane di Fratello Duc. 6.

Dall'età di anni 26 a 35 sarà pagato

Per gli estranei Duc. 12,

Per l'estranee Duc. 10,

Per i figli e germani di fratello Duc. 10,

E per le figlie e germane di fratello Duc. 8.

Dall'età di anni 36 a 45 sarà corrisposto

Per gli estranei Duc. 20,

Per l'estranee Duc. 18,

Per i genitori, germani e figli di Fratello Duc. 18,

Per le figlie e germane di fratello Duc. 16.

Dall'età di anni 46 a 55 si pagherà

Per gli estranei Duc. 30,

Per l'estranee Duc. 28,

Per i genitori, germani e figli di Fratello Duc. 28,

Per le figlie e sorelle di fratello Duc. 26.

Oltre la età di anni 55 rimane a cura e prudenza del Governo lo stabilire i dritti di entratura. Oltreacciò i richiedenti saran tenuti di soddisfare il dritto di Sagrestia in Duc. 2, che sarà ripartito fra i subalterni della stessa.

Art. 18. Coloro che si trovassero ascritti ad altre Confraternite e volessero essere ammessi alla nostra Pia Adunanza rinunziando all'esequie e pompe funebri ricevendo i soli suffragi, pagheranno per dritto di ammissione cioè

Dall'età di 18 a 25 Duc. 3,

Da 26 a 35 Duc. 4,

Da 36 a 45 Duc. 6,

Da 46 a 55 Duc. 10,

e per quello di Sagrestia Duc. 1, 50

Art. 19. Il Governo nel determinare il dritto di ammissione nei casi di sopra preveduti si atterrà indistintamente alle anzidette graduazioni tenendo presente le

Fedi di nascita de' richiedenti ed il loro stato di salute.

Art. 20. Quei che prima degl'anni 18 compiuti volessero ascriversi alla nostra Real Arciconfraternita, pagheranno il minimo del dritto di ammissione in duc. 4, oltre il dritto di sagrestia, e prenderanno l'antichità dal giorno del pagamento dell'entratura. Essi saranno esentati dal pagamento del mensile, che sarà detto in seguito, però durante la loro minore età, cioè sino agli anni 18 compiuti non godranno di alcun vantaggio, ed in caso di morte, ove fossero corpuscoli fino all' età di anni sette riceveranno il fosso franco nella nostra Terrasanta e trasporto, ma oltrepassando detta età e volendosi dalla famiglia l' accompagnamento si pagheranno duc. 30 per tutte le spese indicate nel 2.° comma dell' articolo 23.

Art. 21. Ciascun fratello o sorella ancorchè novizio pagherà indistintamente grana 20 mensili.

Art. 22. Incorrendo ciascun fratello o sorella nella contumacia per lo pagamento dei mensili rimane colla sola scadenza del termine di mesi sei ed un mese di respiro privo di tutti i dritti, non escluso quello attribuito a'fratelli novizi, e non potrà riacquistarli se non pagando tutto l'arretrato, o quella somma cui potrà essere abilitato per transazione come verrà spiegato in appresso.

Art. 23. Per purgarsi la contumacia dovrà quel fratello o sorella che vi sarà incorso portarsi personalmente in Congregazione in uno dei giorni che si terrà Oratorio, ed effettuire il pagamento dell' arretrato con riceverne quietanza dal Fratello Tesoriere, vistata dal Fratello Fiscale.

Morendo un fratello o sorella contumace la famiglia dovrà pagare soli duc. 36 per avere l'esequie, il parato

funebre e tutt'altro che gode ogni altro congiunto senza aver dritto a'suffragi.

Art. 24. Il fratello o sorella contumace potrà essere ammesso a transazione ove l'arretrato sia al di là di duc. 6, per quale somma non v'è transazione.

Se la contumacia sia al di là di duc. 6, si rilascerà il terzo, purchè i due terzi non siano minori di duc. 6. Le somme transatte potranno stabilirsi e pagarsi a prudenza e nel modo che l'Eccellentissimo Governo *pro tempore* crederà, intendendosi sempre contumace colui che non ha saldato il tutto della transazione ottenuta.

Ammessa una volta la transazione non potrà accordarsene altra. Colui che è stato abilitato a pagare a rate la somma transatta non fosse esatta nel pagamento delle suddette rate, decade di dritto dal beneficio dell'accordata transazione.

Art. 25. Il fratello che avrà pagato i mensili pel corso di anni 40 continui senza interruzione di contumacia, rimarrà esentato da tale prestazione. Nel caso di contumacia gli anni 40 saranno computati dal giorno della purgazione della stessa.

Il numero di questi fratelli vien determinato a quattro, e saranno rimpiazzati a tenore delle vacanze che si andranno a verificare, e qualora vi fossero più fratelli che si trovassero di egual dritto a fruire di un tal beneficio, per trovarsi di aver incominciati a pagare nello stesso giorno i mensili su espressi, allora posti in un'urna i loro nomi, e presenti essi ed i fratelli Fiscale e Segretario, la sorte deciderà chi debba goderlo.

§. 2.

Doveri particolari dei Signori Fratelli e Sorelle.

Art. 26. Dovranno i fratelli e sorelle della nostra Reale Arciconfraternita essere assidui con intervenire nei giorni che si terrà Oratorio, con esercitare le opere di Cristiana Pietà, frequentare i SS. Sacramenti, amarsi tra loro, ed essere scambievolmente di buon esempio.

CAPITOLO V.

DOVERI DELL'ARCICONFRATERNITA.

§. 1.

Dell'esequie e spese funebri.

Art. 27. Seguita la morte di ciascun fratello o sorella se ne darà avviso al Governo; questi è tenuto di riscontrare il registro, e trovandolo godente ordinerà l'esequie.

Art. 28. Nella casa del defunto sarà apparata una stanza a velluto nero con guernizione di galloni in argento, frappone di lutto con gallone di argento e zoccoletto al di sotto. Un letto mortorio alla reale con coltre di velluto ricamata in oro, panneggio al di sopra del cadavere di lama d'oro con orlo di lutto, cuscino di velluto ricamato in oro, la baretta, quattro statue piangenti, quattro splendori con altrettante torce di cera di Libbre due ognuna, un altarino con Croce e quattro candelieri

con una libbra di cera per i medesimi, ed un festone alla porta di entrata.

Art. 29. Volendo la famiglia del defunto altre stanze parate pagherà a norma dei contratti stabiliti dall' Arciconfraternita con gli appaltatori di parati funebri, e le corrispondenti note saranno vistate dai fratelli Deputati di Terrasanta. Per tutt' altro che di straordinario si richiedesse dalla suddetta famiglia le note saranno sempre tassate e vistate da detti Fratelli Deputati.

Art. 30. Sarà a carico dell'Arciconfraternita l'alzatura del cadavere, la benedizione da impartirsi dal Parroco, l'intero accompagnamento, accollatura e carro funebre nel caso occorrerà, rimanendo a peso della famiglia tutte le altre spese straordinarie compresa quella dei Poveri di S. Gennaro, e per la Cassa di onore ove si servisse di quella della Congregazione si pagherà dalla famiglia il dritto di Duc. 1: 20 per i fratelli e sorelle, Duc. 2 per i congiunti. Nel caso che detta Cassa appartenesse alla famiglia, le spese del trasporto saranno a carico della famiglia medesima. I poveri però non potranno essere meno di 30 con Cappotti e banderuole.

Art. 31. Pervenuta la Compagnia col cadavere nella propria Chiesa, quivi si troveranno quattro splendori con torce accese, e l'Altare maggiore illuminato. I Signori fratelli reciteranno le solite preci, indi si passerà il Cadavere nella Reale Arciconfraternita, d' onde chiuso in propria Cassa della famiglia verrà inumato, vestito dei sott'abiti, nella nostra Terrasanta. Volendosi inumare il Cadavere tutto vestito deve la famiglia pagare un dritto di spoglio che verrà determinato a prudenza dell' Eccellentissimo Governo non meno però di Duc. 4, per i fratelli e sorelle, e Duc. 6, per i congiunti.

Art. 32. Avendo il defunto Cappella Gentilizia nel re-

cinto della Capitale ove si volesse dalla famiglia là farlo trasportare, sarà in obbligo la Compagnia prestarvisi, purchè entrando in Chiesa, vi possa ufficiare.

Art. 33. Morendo il Fratello, o Sorella in uno de'villaggi, dovrà la famiglia far trasportare il Cadavere nella Chiesa più prossima alla Capitale non dovendo la Compagnia oltrepassare i seguenti limiti.

Per la parte di Posilipo S. Giuseppe a Chiaja.

Per la parte del Vomero ed Arenella, la Chiesa della Cesarea, o S. Eusebio Nuovo.

Per Capodimonte la Chiesa di S. Teresa, S. Agostino, o Sanità.

Per Capodichino. S. Antonio Abate.

Per Casanova. S. Caterina a Formello.

E per Portici, il Piliero o S. Maria del Carmine.

§. 2.

Dei Suffragi.

Art. 34. Nel primo semidoppio consecutivo alla morte di ciascun Fratello o Sorella godente sarà celebrato nel nostro Oratorio un funerale con Messa cantata di Requiem ed i signori fratelli reciteranno l'intero Uffizio de' Morti. Inoltre la Reale Arciconfraternita farà celebrare nel più breve tempo possibile e con ordine progressivo numero 100 Messe piane in suffragio del defunto fratello o sorella. Nel caso il defunto fosse in atto Governatore si aggiunga alla Messa di Requiem cantata numero 10 Messe piane la medesima mattina in Oratorio, e se sarà Rettore si facciano i Funerali con maggior pompa e con 30 Messe dippiù di quelle stabilite.

Art. 35. Se il fratello o sorella morisse fuori della

Capitale, o non volesse ricevere il nostro accompagnamento, in ciascuno dei suddetti casi si dovrà far eseguire il funerale come nell'art. precedente, ed inoltre saranno celebrate num. 200 Messe invece di quelle di obbligo dette di sopra.

Art. 36. Per i corpuscoli e fratelli novizi si starà alle disposizioni contenute nel Capitolo III. delle presenti Regole.

§. 3.

Associazione de' Congiunti.

Art. 37. Si permetteranno le associazioni in morte al Padre, Madre, Moglie, figli, fratelli e sorelle del nostro fratello godente. Spetterà ai medesimi l' accompagnamento, stanza parata e nove Libbre di cera, giusta gli articoli 28, 29, e 30. Il dritto di associazione viene fissato indistintamente nella somma di duc. 40 che dovrà essere versata con anticipazione presso il fratello Tesoriere, senza di che non potrà disporsi l' esequie. I suddetti congiunti ove appartenessero a fratelli contumaci pagheranno invece Duc. 48.

Art. 38. Per le associazioni degli altri congiunti di fratello sino al quinto grado, spetterà il medesimo accompagnamento; il dritto però rimane determinato a duc. 48 pagabili con le condizioni espresse di sopra.

Art. 39. Per i corpuscoli vien fissato il dritto. Per i figli di fratello o sorella si esigerà duc. 4 : per i congiunti duc. 6, oltre il dritto di Sagrestia di duc. 2, dovendo tutte le spese occorrenti cedere a carico delle famiglie, meno quelle dell' accompagnamento del Sacerdote e Clerico.

Art. 40. Il Governo rimane tenuto di assicurarsi della

condizione e grado di parentela del defunto, come ancora sarà responsabile per la esazione dei dritti fissati di sopra.

A tal'uopo si stabilisce che non sarà ammessa alcuna associazione sia di congiunti che per corpuscoli senza la intesa ed il visto di uno del Governo; perciò verrà stabilito un turno trimestrale nel corso di ogni anno tra Essi Governadori cominciando dal più antico di nomina, ed ove l'esercente fosse impedito avrà cura di delegarne altro preventivamente.

Art. 41. Il fratello o sorella che morisse contumace riceverà il medesimo accompagnamento come i congiunti prossimi, giusta il precedente art. 37, e pagherà per le spese duc. 36, prima di ordinarsi l'esequie.

Art. 42. Accadendo la morte di qualche fratello godente che abbia rinunziato all'esequie, e volendo la famiglia farlo associare con la nostra Reale Arciconfraternita pagherà le sole spese con anticipazione dell' esequie in duc. 30, ed ove morisse contumace pagherà duc. 40 per la sola esequie.

Art. 43. Per qualunque altra associazione in morte di persona estranea che abbia i requisiti voluti dalle nostre Regole e che voglia godere dell'esequie pagherà per tutte le spese la somma di duc. 50 (ricevendo quanto si promette negli articoli 28, 29, e 30), volendo ancora godere de' suffragi che si concedono ai nostri fratelli pagherà altri duc. 25.

CAPITOLO VI.

DEL GOVERNO.

SEZIONE I.

Componenti del Governo: norme per l'elezioni.

Art. 44. Il Governo della Nostra Reale Arciconfraternita si compone di un Vice Superiore col titolo di Rettore, poichè il Superiore è il Re N. S., di quattro Assistenti col titolo di Governatori e del Fiscale, tutti di nomina della Congregazione Generale da eligersi a maggioranza di voti affermativi o parità di voti, ed in caso di parità tra due candidati la sorte dirimerà il dubbio.

Art. 45. Non si potrà formar parte del Governo se non si abbia l'età di anni 25 compiuti, ed almeno anni due di fratellanza, e godente di voce attiva.

Art. 46. Nel caso che alcuno dei componenti il Governo durante il suo esercizio si assentasse lungamente dalla Capitale, o rinunciasse, ovvero, Dio non voglia, trapassasse, in allora ove il tempo per la elezione del nuovo Governo sarà prossimo non si provvederà al rimpiazzo, in caso opposto sarà proceduto alla elezione del nuovo componente, il quale avrà la durata di esercizio del posto che va ad occupare.

Art. 47. Tutte le elezioni avranno luogo con numero non minore di 15 fratelli godenti e due del Governo ed il Fiscale, ed in mancanza di questo il fratello più antico tra quelli intervenuti, e nel caso di seconda chiamata con numero non minore di 12 fratelli godenti e due del Governo ed il Fiscale, o chi ne farà le veci. I fratelli contumaci ed i novizi sono sempre esclusi.

Queste norme dovran serbarsi così nelle elezioni, che in qualunque altra proposta di affari alla Congregazione generale.

Art. 48. Resta proibita qualunque votazione per acclamazione ancorchè unanime, dovendosi sempre far girare il bussolo a voti segreti. Come pure nelle elezioni potranno essere eletti anche i fratelli assenti dal consesso, purchè abbiano tutti gli altri requisiti voluti dalle nostre Regole.

Art. 49. Nel caso che qualche fratello sopravvenga allorchè sarà principiato il bussolo, non potrà essere ammesso alla votazione, ma dovrà eseguirsi con quel numero col quale ha avuto principio: ben vero prenderà parte nei bussoli consecutivi.

Art. 50. In mancanza del Rettore, Governatori, Fiscale, Segretario, e Tesoriere in giorno di Congregazione o di Esequie il fratello più antico tra i presenti farà le di loro veci, dando gli ordini opportuni come se il Governo fosse presente, e gli si presterà l' istesso ossequio ed ubbidienza.

§. 1.

Del Rettore e sua nomina.

Art. 51. Il Rettore rappresenta il Nostro Augusto Monarca ch' è il Capo perpetuo, ed è quello che regola le riunioni; in sua assenza il Rettore sarà supplito dai Governatori un dopo l'altro secondo l'antichità di nomina, in difetto dal Fiscale, dal Segretario, dal Tesoriere, e per ultimo dal fratello il più antico.

Art. 52. E poichè il Rettore nella nostra Reale Arciconfraternita rappresentar dee l'Augusta Persona del Re, la sua nomina sebbene risulti dal suffragio dei fratelli,

non pertanto dovrà essere approvata Sovranamente, sarà a prudenza della Congregazione Generale prescegliere a tal carica quei soggetti che per le loro eminenti politiche relazioni siano più nel caso di degnamente sostenerla.

Art. 53. La nomina del Rettore seguirà col numero legale dei votanti indicati nel precedente art. 47. La durata del di lui esercizio sarà di un biennio, però volendosi confermare lo si potrà sempre che piacerà, purchè vi concorrano due terzi dei voti affermativi dei fratelli congregati: ed in caso mancasse un sol voto per compiere le due terze parti come sarebbe nell' intervento di 17 fratelli, la concorrenza di voti 11 affermativi include, e così con questa norma si regolerà in casi simili di numero maggiore.

Ben vero in caso di conferma non sarà necessario altro beneplacito Sovrano.

Art. 54. La elezione del Rettore si farà la Domenica dopo la festa della Natività di Nostra Signora a dì 8 Settembre, nel quale giorno congregatisi nel numero legale i fratelli, previa chiamata generale, e dopo recitato l'Inno *Veni Creator Spiritus* con l'orazione *Deus qui corda fidelium*, si procederà prima alla votazione per la conferma, ed ove questa non avvenisse avrà luogo la nuova elezione.

Art. 55. La nuova elezione si farà nel seguente modo cioè: Ciascuno dei Governatori presenti proporrà un soggetto, indi saranno questi Candidati bussolati a voti segreti, e colui che riporterà la maggioranza di voti affermativi o parità rimarrà eletto.

Art. 56. Nel caso in detto giorno non interverrà il numero legale dei Fratelli, la elezione sarà prorogata per la Domenica susseguente previa sempre altra chia-

mata generale ; ed ove questa volta non intervenisse il numero ordinario dei fratelli votanti , sarà il bussolo seguito nel modo disposto nell' art. 47.

Art. 57. Prima di darsi il possesso al nuovo Rettore si procederà alle formole per l'approvazione Sovrana , durante tale approvazione rimane in esercizio il precedente Rettore. Appena partecipata l'approvazione Sovrana si darà al nuovo Rettore il possesso cantandosi il *Te Deum*. Nel caso di conferma verrà solo cantato l' Inno di rendimento di Grazie al Signore.

§. 2.

Dei Governatori, Fiscale e loro nomine.

Art. 58. I quattro Assistenti , che formano parte del nostro Governo assumeranno anche il titolo di Governatori.

Tra i Governatori non vi sarà Superiorità , solo nel banco occuperanno i posti per antichità di nomina , ed ove fossero di pari nomina allora si serberà l'antichità di ammissione alla fratellanza. Nel caso che qualche Governatore fosse confermato prenderà sempre il primo posto a fronte di quelli di nuova nomina : e nell'altro caso che in pari nomina alcuno dei Governatori rinunziasse , quello che lo sostituirà prenderà l'ultimo posto , dovendosi sempre rispettare le nomine precedenti.

Art. 59. La durata dell'esercizio dei Governatori, che del Fiscale sarà di un anno: benvero potranno essere confermati sia tutti che ciascuno individualmente per uno altro anno solo concorrendovi sempre la maggioranza di due terzi dei voti segreti de' fratelli Congregati. Compiti i due anni di loro gestione non potranno essere riconfermati,

nè rieletti se non dopo due anni, e dopo ottenuta declaratoria dai fratelli Revisori dei Conti per la tenuta Amministrazione.

Art. 60. La nomina dei Governatori e Fiscale avrà luogo la Domenica dopo la Festa dell' Immacolata Concezione a dì 8 Dicembre di ogni anno, previa chiamata generale, nel qual giorno riuniti in numero legale i fratelli e dopo la invocazione del *Veni Creator Spiritus* si procederà prima al bussolo per la conferma di quei Governatori che stan per terminare, ciascuno individualmente, e nel caso che tutti restino confermati si canterà il *Te Deum*, e riconfermerà il possesso.

Venendo poi o tutti esclusi, od alcuni di essi, in tal caso si verrà alla elezione degli elettori i quali dovranno essere nel numero di quelle cariche che debbono esser rimpiazzate, e questi si otterranno, cioè con la inclusione in un'urna di tante palline per quanti sono i votanti e tra quelle tante palline nere per quanti debbono essere i candidati, coloro ai quali usciranno in sorte le palline nere rimangono per elettori, e passando in disparte del consesso formeranno altrettanti terne per quante piazze dovranno coprirsi; non potendo giammai proporre nè contumaci, nè loro parenti in primo grado canonico di consanguineità, nè potranno gli elettori giammai nominarsi tra loro medesimi; come pure se tra i candidati vi fossero due o più congiunti in parentela in secondo grado si metteranno a sorte, ed ove i candidati fossero presenti, od i loro congiunti sino al terzo grado civile, debbono astenersi dalla votazione durante tutto il periodo del bussolo di quella terna in cui sono compresi. Il bussolo seguirà individualmente; coloro che otterranno la maggioranza dei voti affermativi o la parità resteranno eletti.

Ove uno rinunzi alla carica di Governatore, subentra di dritto quegli che à riportato tra le terne la maggioranza o parità di voti.

Pel Fiscale sarà necessario separata votazione sulla terna proposta come sopra dagli Elettori.

Art. 61. Nel caso la elezione non potrà aver luogo nel giorno indicato come sopra, sarà differita per la Domenica susseguente, essendo sufficiente il numero dei fratelli indicati nel caso preveduto dall'art. 47.

Appena risultata la elezione si canterà il *Te Deum* , e si darà possesso al nuovo Governo.

SEZIONE II.

Facoltà Amministrativa del Governo.

§. 1.

Attribuzioni del Rettore e Governatori.

Art. 62. Il Governo è quello che regola l'andamento di tutta l'amministrazione, non che l'esercizio di tutte le opere di cristiana pietà della nostra Reale Arciconfraternita. È perciò autorizzato ad introitar somme , rilasciar quietanze, e quant'altro occorre all'oggetto. Esso è responsabile per la detta amministrazione verso la Corporazione , e per lo effetto saranno a lui immediatamente dipendenti il fratello Tesoriere e gli altri uffiziali minori, non che il Razionale, il quale potrà essere rimosso sempre che si crederà.

Il Governo è legittimamente rappresentato almeno da due dei suoi componenti, e ciò in caso di assenza, od impedimento degli altri. Lo stesso numero è sufficiente per

il facile andamento della scrittura, firma dei mandati, ed operazioni al Banco così per lo ramo d'introito che dell'esito. Ogni ordinativo di pagamento sarà formato dal fratello Segretario, firmato come sopra dal Governo, vistato dal Fiscale e spedito al fratello Tesoriere, senza di che non potrà avere effetto verun pagamento.

Art. 63. È obbligo del Governo di riunirsi in frequenti sessioni affinchè si usi tutta la diligenza e non si trascurino gl'interessi del nostro Pio Luogo facendovi intervenire, quando occorre; gli ufiziali minori allorchè si tratterà di affari del loro carico. Nel caso di pareri discordi si seguirà l'avviso della maggioranza, ed ove tutti fossero dissenzienti, se ne appellerà al voto della Corporazione Generale. In ogni circostanza però il fratello Fiscale potrà sempre far convocare la Congregazione Generale per avviso sugli affari, anche quando le risoluzioni fossero state prese a maggioranza di voti.

Le riunioni si terranno sempre nella sala della seduta della Congrega rimanendo espressamente vietate quelle in casa particolare. Salvo il caso d'indisposizione del Rettore, o di chi ne farà le veci.

Art. 64. Il Governo potrà nel corso dell'anno della sua gestione disporre della somma di ducati 20 per le urgenti occorrenze della amministrazione. Per qualunque altro oggetto straordinario, ed oltre questa somma dovrà sempre prendere avviso dalla Corporazione Generale: all'oggetto verrà dalla stessa in ogni anno preventivamente stabilito un particolare stato discusso a tenore del quale dovrà conformarsi il Governo proponendone in ogni anno alla Congregazione Generale l'approvazione per lo stato di variazioni dell'anno che segue.

Per l'andamento regolare della amministrazione per tutto ciò che riguarda la parte dell'introito, verrà stabi-

lita una lista di carico in triplice spedizione, una delle quali presso del Fratello Segretario per norma del Governo, altra del Fratello Tesoriere, e l'ultima all'Esattore, in margine della quale quest'ultimo noterà esattamente quelle somme che vengono introitate e farà vistarla dal Fratello Tesoriere.

Art. 65. Il Governo nel termine di ogni anno, ancorchè venisse confermato sarà tenuto rendere alla Congregazione Generale il conto della sua gestione discusso e vistato preventivamente dai Fratelli Revisori dei Conti alla presenza del Fratello Fiscale e Segretario con le forme che verranno prescritte nell'art. 73. 3.° Comma.

Art. 66. Rimarrà a cura del Governo dare delle disposizioni provvisorie, per quindi poi convocare la Congregazione Generale per la debita autorizzazione, anche nei casi nuovi che potran sorgere di qualunque natura essi siano.

Art. 67. È affidato al Governo l'esatta osservanza delle presenti Regole e determinazioni che saran prese dalla Corporazione Generale, e principalmente al Fratello Fiscale come sarà detto in seguito.

§. 2.

Del Fiscale e sua incumbenza.

Art. 68. Il Fiscale è il rappresentante l'intera Corporazione. Egli sederà a dritta della Banca, ed in sua assenza tanto nelle confirme ed elezioni pel nuovo Governo che nelle discussioni di affari per Congregazioni Gerali lo rappresenterà di dritto sempre il Fratello più antico che trovasi tra i congregati. Vien chiamato ad invigilare alla esatta osservanza delle Regole avendo sempre

in mira l'onor di Dio ed il vantaggio dell'Arciconfraternita. Egli interverrà a quanto si tratterà dal Governo per conto della Congregazione, prenderà parte in tutte le spese e pagamenti che si faranno, ed in tutti gli atti di amministrazione apponendovi il suo visto, senza di che questi non verranno riconosciuti ne debbono avere esecuzione, uniformandosi però allo stato discusso. In fine sorveglierà all'esatta riscossione delle entrate ed adempimento dei pesi e legati, prendendo parte in qualsivoglia altro affare che riguardasse la nostra Reale Arciconfraternita.

CAPITOLO VII.

DEGLI UFIZIALI MINORI, LORO NOMINA ED ATTRIBUZIONI.

Art. 69. Oltre del Governo costituito come sopra vi sarà un numero di cariche a secondo le diverse attribuzioni ed opere della nostra Reale Arciconfraternita. La loro nomina è tutta del Governo che n'è responsabile verso la Corporazione, ed a queste debbono essere prescelti in preferenza i fratelli antichi e benemeriti della Congrega, sempre però che siano godenti.

La durata dell'Esercizio di queste cariche è fissata indistintamente al periodo di un anno, potendo esser confermate ogni qual volta il Governo lo crederà a quei soggetti che nel disimpegnarle apportano beni e vantaggi all'Arciconfraternita.

Art. 70. Tra l'ottava dopo l'elezione del Governo si uniranno in particolare seduta il Rettore, Governatori, e Fiscale e procederanno alla elezione degli altri Ufiziali minori che si compongono: del Segretario, del Tesoriere, Vicario del Coro, di due Maestri di Cerimonie, due Mae-

stri di Novizii, due Cantori, due Archivarii, due Deputati di Terra santa, tre Deputati di Sagrestia, ed un Deputato della Musica, i quali debbono avere sempre per mira il bene della nostra Reale ed Augustissima Arciconfraternita.

Farà inoltre due terne da proporsi all'Adunanza generale, che verrà convocata appositamente con motivata chiamata nella susseguente Domenica per la nomina dei Revisori dei Conti della passata Amministrazione, quale nomina seguirà per bussolo della detta Congregazione generale, restando conferita a quei due che tra le dette terne avranno riportata la maggioranza dei voti affermativi, con un voto di più della metà, ed in caso che le stesse vengano escluse si formeranno dallo stesso Governo altre terne sino a che riesca la elezione dei Revisori stessi.

I nomi dei Revisori eletti come sopra, e dei Fratelli prescelti alle diverse cariche dall'Eccellentissimo Governo verranno trascritti nella Tabella degli Ufiziali dopo che loro partecipate dal Fratello Segretario sono state accettate.

Art. 71. L'esercizio delle suddette cariche è tutto personale, di tal che niuno potrà commetterlo ad altri, come pure si potranno cumulare due cariche, quantevolte non siano incompatibili e lo crederà opportuno il Governo. In caso di morte o lunga assenza di qualche Ufiziale il Governo a sua prudenza potrà surrogare altri.

§. 1.

Del Segretario.

Art. 72. Il Fratello Segretario avrà cura di tutte le scritture sia di Amministrazione che di qualunque altro oggetto facendone inventario firmato dal Governo, e da conservarsi in Archivio. Dovrà conoscere di tutta l'Amministrazione, ed avrà presso di se una copia della lista di carico per la esazione giusta l'art. 64.

Interverrà e sarà assiduo in tutte le sessioni che si terranno dal Governo, nelle quali prenderà parte senza voto deliberativo, notando tutte le determinazioni con contrassegnare di firma tutt'i mandati di esito, registrandoli in suo Libro dopo la firma del Governo prima d'inviarsi al Fratello Tesoriere, il quale non potrà darvi esecuzione senza di quel visto. Userà il massimo riguardo e segretezza degli affari che vi si tratteranno, e prenderà posto in Congrega dopo quello del Fiscale.

Sarà obbligo del Segretario di avere un Libro intitolato *Appuntamenti dell'Eccellentissimo Governo*, ove si noteranno per esteso e motivate tutte le determinazioni che da questo si prendano nelle sessioni per qualunque oggetto, da distenderle al più presto e farle adempire della firma dell'intero Governo che v'è intervenuto; come anche terrà altro Libro col titolo *Conclusioni Generali* ove saranno distese le risoluzioni prese dall'intera Corporazione. Inoltre terrà un Registro ove trascriverà tutt'i nomi dei Fratelli e Sorelle coll'indicazione di loro ammissione e del dritto di entratura soddisfatto, non che delle condizioni con cui sono stati ammessi, e sarà sollecito di mantenere in correnti le Tabelle sistenti in Congregazione

cosi per i Fratelli e le Sorelle, che quella dell'ascrizione dell'Augusta Real Famiglia, e l'altra per la indicazione dei componenti l'Eccellentissimo Governo, e di tutti gli Ufiziali minori.

Sarà carico del Fratello Segretario di corrispondere per tutti gli affari della Reale Arciconfraternita sottoscrivendo gli analoghi uffizi, all'effetto terrà presso di se il suggello di Nostra Reale Arciconfraternita, dirigere ed aver cura della stampa annuale de'Calendarî, disporre le chiamate generali, partecipare le ammissioni dei Fratelli e Sorelle, tener registro degli interventi di Fratelli in caso di riunioni ed altre Sacre funzioni. Interverrà nelle consegne e negl'inventarî di ciascuno degli Ufiziali minori sottoscrivendone i verbali, non essendogli permesso di rilasciare alcuna copia di qualunque siasi atto senza il permesso in iscritto del Governo vistato dal Fratello Fiscale.

Allorchè il Fratello Segretario terminerà l'esercizio della sua carica, consegnerà al suo successore tutte le scritture e libri, redigendone un verbale che sarà dal medesimo sottoscritto e dal nuovo Segretario col visto del Fiscale, indi depositato nell'Archivio dell'Arciconfraternita.

§. 2.

Del Tesoriere.

Art. 73. Il Fratello Tesoriere dovrà essere prescelto tra i più antichi ed assidui nostri Confratelli, che goda la massima fiducia del Governo e che possa garentire l'Amministrazione che gli viene affidata. Egli sarà tenuto di mantenere in corrente la scrittura in un Libro detto Giornale di Cassa per gl'introiti e mandati di esi-

to, in dove saranno notati tutti i cespiti dell'Arciconfraternita così attivi che passivi. Oltracciò vi saranno due polisarî d'introito ed esito, Registro dei mensili dei signori Fratelli e Sorelle, delle transazioni per le contumacie e per dritti di entrature, infine quello di qualunque altro cespite straordinario. Incasserà tutte le somme così di entrature e mensili di Fratelli e Sorelle e per qualunque altra causa che gli verranno versate per ordine del Governo; come pure sarà tenuto di vistare i libri delle esazioni dei mensili dei Fratelli e sorelle e la corrispondente lista di carico affidata all'Esattore, stabilendo secondo i diversi carichi delle apposite Madrefedi in testa sua con farne i versamenti al più tardi fra giorni otto.

In ogni fine di semestre farà rapporto al Governo di tutti gli arretrati onde questo possa emettere le analoghe disposizioni.

Tutti i pagamenti verranno dal fratello Tesoriere eseguiti con polizze per banco da lui sottoscritte dietro i relativi mandati disposti e firmati dal Governo col visto del Fratello Fiscale, e questi gli serviranno di giustifica nel rendiconto che sarà tenuto di dare in fine di ogni anno nel termine del periodo di gestione di ciascun Governo. La mancanza del visto del Fratello Fiscale in ciascun mandato o notamento importa al Tesoriere che non saranno dal Governo riconosciuti, ed il di loro ammontare non verrà ritenuto nel conto ch'egli darà. Detto conto dovrà essere munito delle analoghe Madrefedi che dovranno rinnovarsi in ogni anno, e giustificato per la parte dell'introito dal corrispondente articolo dello stato discusso approvato dalla Cougregazione Generale. In quanto all'esito dovranno essere alligati così i mandati disposti dal Governo che le quietanze delle parti prendenti, quali documenti dovranno essere foliati con nu-

mero progressivo e citati in appoggio delle partite corrispondenti. Come altresì dovranno tutte le partite dei pesi fissi esser distinte da quelle variabili, il tutto a norma dello stato discusso, rinnovando le Madrefedi con rimanere le antiche alligate ai documenti del conto medesimo.

Appena il Tesoriere termina la sua gestione, dovrà nello spazio di giorni 20 presentare il suo conto finale munito delle convenevoli giustificazioni: il supero sarà versato in nuove Madrefedi per lo esercizio del suo successore.

Sino a che non avrà renduto il conto, ed ottenuta la declaratoria dai Revisori che visteranno il conto medesimo non potrà il Fratello Tesoriere esser nominato in altra carica.

§. 3.

Del Vicario del Coro.

Art. 74. È facoltà del Vicario del Coro di ordinare l'Ufizio che si recita nella Congregazione con distribuire le antifone incominciando dal Rettore, Governatori, Fiscale, Segretario, Tesoriere e Fratelli più antichi, osservando sempre la precedenza: come pure distribuire le Lezioni dell'Uffizio secondo i gradi di anzianità dei Fratelli, con incominciare dal meno antico, riservando le ultime pel Governo, e le orazioni dell'ultima antifona spettano al Rettore, od a chi tiene il primo luogo.

§. 4.

Dei Maestri di Cerimonie.

Art. 75. Sarà obbligo dei Maestri di Cerimonie di assistere i nuovi Fratelli nella loro vestizione, invigileranno acciò ogni Sacra funzione venga convenevolmente eseguita prendendo sempre le disposizioni del Governo tanto nelle esequie che in tutte le altre funzioni e Processioni per distribuire i posti secondo le cariche che verranno occupate dai Signori Fratelli.

§. 5.

Dei Maestri dei Novizî.

Art. 76. Due saranno i Maestri dei Novizî. Eglino saranno tenuti durante il noviziato dei nuovi Fratelli insinuare ad essi la osservanza delle Regole, ed istruirli su quanto appartiene alla nostra Reale Arciconfraternita, e loro inculcare la ubbidienza ai Superiori, e l'assidua assistenza a tutte le funzioni e Divini Ufizî che si praticano.

§. 6.

Dei Revisori dei Conti.

Art. 77. Verranno nominati due Revisori dei Conti. La loro incombenza è diretta alla verifica ed esami del Conto che annualmente si rende dal Fratello Tesoriere, ancorchè lo stesso venisse confermato. Baderanno se i pagamenti siano stati fatti a tenore delle Regole con

mandati firmati dal Governo e vistati dal Fratello Fiscale, e giustificati da documenti di esito, come pure se i cespiti attivi siano in corrente e quali fossero le cause del ritardo, in tali operazioni saranno sempre assistiti dal Fratello Fiscale per la chiarezza dei discarichi che occorressero. Ritrovando irregolarità nel conto, ne indicheranno la significa da proporsi alla Congregazione Generale per la risoluzione. Ove però i conti siano liquidi e regolari dovranno vistarli: nel tempo stessso spediranno la certificatoria a favore del Tesoriere in piedi della quale verrà distesa la liberatoria dal Governo.

§. 7.

Dei Cantori.

Art. 78. Due saranno i Cantori: sederanno lateralmente al Vicario del Coro durante la recita degl'Uffizî: dovranno essi nella ricezione dei Fratelli ed in tutte le altre funzioni intuonare i Salmi che vi sono addetti, ed assistere nei giorni in cui si terrà Congregazione.

§. 8.

Degli Archivarî.

Art. 79. Vi sarà un numero di due Archivarî scelti tra i più assidui confratelli della nostra Reale Arciconfraternita, i quali avranno cura di conservare tutte le Scritture e Libri della Congregazione che non sono la corrente, facendone inventario in triplice spedizione munito delle loro firme, e ritenendone una per essi, e le altre due saranno passate ai Fratelli Fiscale e Segretario.

Conserveranno le chiavi dello Archivio che dipende dalla loro più stretta responsabilità, ed essendo necessario nelle sessioni che si terranno dal Governo l'intervento di uno di essi per esibire qualche scrittura che occorresse, saranno preventivamente avvisati.

In ogni fine di anno gli Archivarî ritireranno dal Fratello Segretario tutte quelle scritture che non riguardano affari correnti facendone menzione in piedi dell'inventario, ed ogni qual volta venga loro richiesta qualche notizia o scrittura saranno tenuti di comunicarla, ma sempre dietro ordini in iscritto del Governo e Fiscale.

§. 9.

Dei Deputati di Terra santa.

Art. 80. Due saranno i Fratelli Deputati di Terra santa. Conserveranno essi le chiavi della stessa e sorveglieranno alla sua manutenzione e polizia. Terranno esatto registro dei trapassati nostri Fratelli, Sorelle, Congiunti, e Corpuscoli, ed useranno tutta l'attenzione perchè venga conservato il numero d'ordine del Registro, che dovrà corrispondere a quello segnato nella Croce che mostra il sito del deposito di ciascun cadavere.

Le spoglie superanti saran vendute a cura dei Fratelli Deputati ed il valsente versato in Madrefede dell'Arciconfraternita, per addirsi all'uso indicato nello stato discusso, ed a disposizione del Governo, e quante volte le famiglie dei defunti bramassero di far seppellire i cadaveri coll'intero vestiario, in allora dovrà pagarsi di dritto alla nostra Reale Arciconfraternita ducati non meno di quattro, e se fossero congiunti non meno di ducati sei secondo le disposizioni del Governo, giusta l'art. 31 delle

presenti Regole. Nel caso poi che il defunto fosse morto di male contagioso o tisico, allora dovrà indispensabilmente esser sepolto con tutte le vesti.

In occasione dell'esequie si porteranno i Deputati nella casa del defunto per sorvegliare all'esatta esecuzione del parato a tenorè dei contratti, e non trovandolo regolare ne rapporteranno al Governo. In fine tasseranno le note dell'appaltatore di parati funebri per tutte quelle spese straordinarie che si fossero ordinate dalla famiglia del defunto giusta l'art. 29. Nel tempo stesso conserveranno le chiavi degl'armadî ove si conserva la Cassa e Coltre, della di cui manutenzione terranno pensiero, ed occorrendovi delle rifazioni ne dovranno far consapevole il Governo.

§. 10.

Dei Deputati di Sagrestia.

Art. 81. Tra gli ufizî più importanti della nostra Reale Arciconfraternita si annoverano i Fratelli Deputati di Sagrestia, i quali debbono essere al numero di tre, e scelti tra i più assidui ed antichi fratelli, però tra questi uno dei Sacerdoti nostri Fratelli come Prefetto della stessa.

La loro incombenza è diretta a conservare gelosamente tutti gli arredi, vasi e suppellettili sacre, non che qualunque altro oggetto corrispondente, come ancora le vesti, mozzetti, cappelli, cincoli e mantelli addetti pei Fratelli; infine conserveranno le cere necessarie per l'Oratorio e ad altri usi, e faran rapporto e daran conto al Governo del rimpiazzo degli anzidetti oggetti e cere quando sarà necessario, di tutto ciò dietro la consegna che ne avranno ricevuta ne sarà redatto inventario sotto-

scritto da essi e vistato dal Fratello Fiscale, che verrà conservato in Archivio, dovendo essi corrispondere sotto la più stretta responsabilità ed a loro danno di qualunque mancanza.

Saranno inoltre tenuti sorvegliare alla nettezza del locale, all'addobbamento degli Altari secondo le Festività, alla manutenzione degli arredi sacri e biancheria, restando loro espressamente proibito di prestare a chicchessia qualunque siasi oggetto senza il permesso in iscritto del Governo.

Nel termine di ciascun mese sono obbligati di far notamento delle spese occorse in detto periodo, comprendendovi l'assegno delle Cappellanie ed i salari a tutte le persone stipendiate della nostra Reale Arciconfraternita, non che delle spese straordinarie che passeranno al Segretario perchè nei modi stabiliti si eseguano i pagamenti.

§. 11.

Del Deputato della Musica.

Art. 82. Il Deputato della Musica s'incaricherà prescegliere nei giorni di solenne Festa quei professori sia di canto che di stromenti pel servizio della nostra Arciconfraternita ricevendone particolari istruzioni dall'Eccellentissimo Governo circa al numero degli individui; egli visterà le note che all'uopo si formeranno dal Maestro di Cappella, quali passerà al Fratello Segretario pel corrispondente pagamento da disporsi.

CAPITOLO VIII.

DELLE TORNATE DEI FRATELLI E SORELLE NEL NOSTRO ORATORIO, E VANTAGGI SPIRITUALI CH'ESSI GODONO.

§. 1.

Interventi in Congregazione.

Art. 83. È dovere dei Fratelli e Sorelle d'intervenire nel nostro Oratorio o nella Chiesa in tutti quei giorni che saranno prescritti per l'esercizio delle opere di pietà e partecipare a tutti i vantaggi spirituali, ed Indulgenze concedute dai Sommi Pontefici. Essi presteranno ubbidienza ai nostri Superiori, ed assisteranno ai Divini Ufizî con tutta quella devozione e fervore che distinguere deve la loro qualità sociale.

Art. 84. Per richiamare all'attenzione dei signori Fratelli e Sorelle le giornate in cui avrà luogo il loro ritiro spirituale verrà annualmente stampato un Calendario a cura del Fratello Segretario, e dietro le disposizioni del Governo, nel quale saranno indicate le giornate in cui si terrà Congregazione ed i vantaggi spirituali a cui si parteciperà.

Art. 85. In ogni mattina sarà aperto il nostro Oratorio dalle ore 8 a. m. alle 12 e vi si celebreranno delle Messe.

Art. 86. In un giorno del mese che sarà indicato dal Calendàrio vi sarà esposizione del SS., Ufizio della B. V., Messa, Sermone, e Benedizione; ed in altro vi sarà la recita dell'intero Ufizio de'Morti a suffragio dei nostri Fratelli e Sorelle trapassati, e nel corso della Quaresima vi

saranno i santi Spirituali Esercizî, e nella Settimana Maggiore si assisterà alle solite funzioni in Chiesa.

Art. 87. Nel 1.° Novembre Esposizione Messa Cantata, Ufizio e Benedizione, ed il giorno 2 del detto mese la Congrega celebrerà nell'Oratorio la Commemorazione dei Defunti, ed in un giorno dell'Ottava avrà luogo il funerale per i nostri Fratelli e Sorelle trapassati.

Art. 88. Nel giorno 21 Novembre si celebrerà nell'Oratorio la Festività della Presentazione di Maria SS., e quando le circostanze della Congrega lo comporteranno, l'Eccellentissimo Governo non trascurerà di celebrare la suddetta Festa con le solennità di uso nella Chiesa di Montecalvario, ed in tale occasione verranno invitate ad intervenire le Confraternite della Capitale per lo acquisto delle Indulgenze.

Il giorno 29 Novembre dandosi principio alle Quarantore nella Chiesa anzidetta, la Reale Arciconfraternita assisterà giusta il solito in tutt'i giorni alle ore nell'adorazione del SS., e la sera alla Benedizione, e nell'ultimo giorno interverrà alla solita Processione.

Art. 89. In fine nel dì 8 Dicembre vi sarà solenne Festa nel nostro Reale Oratorio: la mattina Messa solenne con musica, e nelle ore p. m. Vespro Esposizione del SS., Panegirico e Benedizione.

§. 2.

Delle Indulgenze concedute alla nostra Reale Arciconfraternita.

Art. 90. 1.° Gode la Reale Arciconfraternita sin dall'anno 1579 tutte le Indulgenze, e tutti i privilegi dell'Arciconfraternita di S. Lorenzo in Damaso di Roma.

Egualmente gode la Reale Arciconfraternita dal 1741 l'ascrizione alla Figliolanza dei Frati Minori Osservanti di S. Francesco, e per lo effetto il godimento di tutti gli spirituali beneficî e gli universali e particolari suffragi sia in vita che in morte di quell'Ordine (1).

2.° Il Sommo Pontefice Clemente XIII con Breve in data del 15 Marzo 1758 concesse in perpetuo Indulgenza Plenaria a tutt'i fedeli dell'uno e dell'altro sesso Nobili, il giorno della loro ricezione e vestizione in detta Arciconfraternita confessandosi e comunicandosi, Indulgenza Plenaria in

(1) *Formola della Figliuolanza che usava il Serafico Dottore S. BONAVENTURA Ministro Generale dell'Ordine.*

FRA GAETANO DI LAURINO

Lettore giubilato, e Teologo della Maestà Cattolica nel Real Congresso per la Immacolata Concezione, e Ministro Generale, e servo di tutto l'Ordine de' Frati Minori del S. P. N. FRANCESCO.

Ai dilettissimi nel Signore Ill.mi, ed Ecc.mi Sig. Fratelli, e Sorelle della Reale Arciconfraternita de' Nobili della Immacolata Concezione.

I doni della Divina mnnificenza profittano colla partecipazione di nna Sacra Comnnanza; e tanto più sovrabbondano nella mente de' possessori, quanto più si diffondono in snssidio de' prossimi; laond' è, che osservando noi la vostra divozione, che per una riverente pietà verso Dio, avete al nostro Ordine, la quale viene comprovata dalle frequenti dimostrazioni di beneficj, allora quando mossi dalla speranza de' Celesti premj, misericordiosamente sollevate nel Signore la inopia de' nostri Fratelli con snssidj continni, e considerando non immeritamente che sia per riuscire cosa grata il compensarla col cambio di più spirituali, vi riceviamo negli universali e particolari suffragj, tanto in morte, quanto in vita della nostra Religione, concedendovi col tenore della presente la piena partecipazione di tutti i beni, che per i nostri Fratelli, ovunque sia che dimorino, si degnerà la clemenza del Salvatore di operare. Dato nel nostro Convento a dì 16 del mese di Gennajo dell'anno 1741.

FRA GAETANO DI LAURINO
Ministro Generale.

punto di morte confessati e comunicati od almeno contriti di cuore invocando colla bocca il SS. Nome di Gesù.

3.° Indulgenza Plenaria e rimessione di tutti i peccati a detti Confratelli confessati e comunicati visitando la Chiesa della detta Reale Arciconfraternita, il giorno della Festa principale da eligersi dall'Ordinario del luogo, ma una volta eletta da non potersi cambiare, giammai però da stabilirsi il giorno di Pasqua di Resurrezione, da lucrarsi detta Indulgenza dai primi Vespri che si faranno per detta Festa, sino a tutto il giorno della medesima, pregando in tale circostanza per la esaltazione della Chiesa, estirpazione delle eresie, pace e concordia tra Principi Cristiani, per la salute del S. Padre e conversione degl'Infedeli.

4.° Infine sessanta giorni d'Indulgenze ai detti Fratelli nobili per tutte le funzioni in detta Chiesa accompagnamento ed adorazione del SS. Viatico portandosi agl'Infermi, recitando un Pater ed Ave od accoglieranno Pellegrini, faran limosine ed altre opere di misericordia per i vivi e per i defunti.

5.° Il Sommo Pontefice Pio VII con breve del 15 Marzo 1819 accordò Indulgenza Plenaria, come in Altare privilegiato, per tutte le Messe che si celebrano in ciascun Altare della Chiesa e pubblico Oratorio di detta Arciconfraternita in suffragio dei Fratelli e Sorelle defunti.

6.° Con Rescritto del dì 12 Dicembre di quell'anno l'anzidetto Sommo Pontefice concesse in perpetuo Indulgenza di 7 anni, e altrettante quarantene applicabili anche ai defunti da acquistarsi da' Fratelli e Sorelle nell'accompagnamento delle Processioni nel Giovedì e Venerdì Santo, o quando portasi il SS. agl'infermi.

Altre moltissime Indulgenze si plenarie come parziali sono state concesse a tempo dagli stessi Pontefici Pio VII Pio VIII, da Gregorio XVI e da Pio IX felicemente Regnante.

CAPITOLO IX.

DEL P. SPIRITUALE.

Art. 91. Vi sarà un P. Spirituale, questi verrà proposto in una terna dall'Eccellentissimo Governo ed approvato dalla Pia Adunanza, non che dall'Ordinario. Non avrà ingerenza negli affari temporali e nell'Amministrazione della nostra Reale Arciconfraternita. Nelle sacre Funzioni regolerà semplicemente la parte di rito. Dovrà essere probo e degno Sacerdote confessore di ambedue i sessi, e predicatore, affinchè nei giorni di Congregazione potesse esercitare l'uno e l'altro ministero. Volendosi rimuovere non vi sarà bisogno di ulteriore approvazione, e la novella nomina dovrà seguire come sopra è espressa.

CAPITOLO X.

Art. 92. Così le antiche Regole che le precedenti Conclusioni, e qualunque altra esistente disposizione rimangono di dritto modificate, dovendo solo aver pieno vigore le presenti dal dì che saranno Sovranamente approvate.

Qualunque altra posteriore disposizione che potrà emettersi non sarà efficace se prima non avrà ottenuto il voto favorevole della Congregazion Generale, e la Superiore sanzione nei modi delle Leggi in vigore.

INDICE

—

NAPOLI